



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO

24

DEL 18-05-23

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciotto** del mese di **maggio**, alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|---|
| LISI LUCA | P | CECCOTTI MARIANGELA | P |
| OTTAVI MATTEO | A | MARTINELLI GIADA | A |
| PRETELLI LUCA | P | FERRI MATTEO | P |
| MARCHETTI ANTONELLA | A | REMEDIA FRANCESCA | A |
| TONTINI VALENTINA | P | ZANCHETTI DIEGO | P |
| GASPARINI SIMONE | A | CIPICCHIA MATTIA | P |
| SERAFINI ALESSANDRA | P | | |

Assegnati n. **13** In carica n. **13** Assenti n. **5** Presenti n. **8**

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale

Sig. Dott. Tinti Paolo

Assume la presidenza il Sig. LISI LUCA

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

CECCOTTI MARIANGELA

FERRI MATTEO

ZANCHETTI DIEGO

Su proposta del Responsabile del Servizio
VISTI,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO altresì il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

CONSIDERATO altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge n. 50/2022 approvato il 2 maggio, il C.D. "DECRETO AIUTI" che dispone: "... A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno...". La stessa norma stabilisce anche che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora, che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 775 della Legge 197 del 29/12/2022 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97, che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31/05/2023.

DATO ATTO che dal combinato disposto dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, il Regolamento per l'applicazione della TARI deve essere approvato entro il 31 maggio del corrente anno;

VISTI inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...";
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.";
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la delibera di ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022, "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", in particolare, l'allegato A della stessa deliberazione;

CONSIDERATO che il comma 2.1 dell'allegato alla suddetta delibera stabilisce che "sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo";

PRESO ATTO che il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ha previsto l'introduzione di un insieme di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, al fine di far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica;

RILEVATO che ARERA ha definito quattro schemi regolatori con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo schema regolatorio di appartenenza

individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;

VERIFICATO che nella Provincia di Pesaro e Urbino è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge le funzioni indicate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA Rifiuti Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro Urbino n. 8 del 13 maggio 2022, avente ad oggetto "Individuazione dello Schema Regolatorio ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ex allegato A alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF.", nella quale si approvano gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica individuando per tutte le gestioni presenti nell'ambito territoriale Ottimale 1 di Pesaro e Urbino, il posizionamento nello Schema I (Livello qualitativo minimo) della matrice degli schemi regolatori del TQRIF;
- la determinazione del Direttore Generale di ATA Rifiuti Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro Urbino n. 10 del 16.03.2023 avente ad oggetto "Approvazione della "Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino ai sensi della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF dei seguenti Comuni: Acqualagna, Cantiano, Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fermignano, Frontone, Gabicce Mare, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mondavio, Montefelcino, Montelabbate, Peglio, Petriano, Piobbico, Serra S. Abbondio, Urbino, Vallefoglia.";

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 41 del 29/9/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 10.05.2016 con la quale è stato approvato l'adeguamento normativo del Regolamento IUC;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2018 con la quale è stato approvato un adeguamento normativo del Regolamento IUC;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2019 con la quale è stato approvato un adeguamento normativo del Regolamento IUC;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 06/07/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi opportuno procedere a modificare il Regolamento Tassa Rifiuti (Tari), a seguito della delibera di Arera del 18 gennaio 2022, n. 15/2022, "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", recepito dalla Carta della Qualità adottata da ATA Rifiuti Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro Urbino, per adeguare il regolamento comunale alla regolazione dell'Autorità;

RILEVATO che le modifiche regolamentari sono relative ad aspetti legati alla dichiarazione dell'utente, al termine e modalità di presentazione della dichiarazione, alla procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, alla regolamentazione della facoltà per l'utenza di accedere al beneficio della rateazione delle singole rate annualmente stabilite, in considerazione delle proprie condizioni economiche ed alla riduzione dei termini per ottenere il rimborso di una somma versata non dovuta.

DATO ATTO che il Regolamento con l'evidenziazione delle modifiche introdotte è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nel quale le parole aggiunte sono in rosso, per facilitarne la lettura;

RILEVATO inoltre che le modifiche apportate al regolamento riguardano gli aspetti di natura tributaria e quindi gli altri obblighi previsti dalla Carta della Qualità afferenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevista dal TQRIF, non trovano la loro previsione nel regolamento perché non incidono sul rapporto tributario e saranno applicati direttamente dal Gestore, nei suoi rapporti con gli utenti in conformità alle delibere di Arera ed agli standard di servizio indicati da ATO, nel rispetto del contenuto della Carta della Qualità;

CONSIDERATO che sulla base del combinato disposto degli art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000, il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2023;

ESAMINATO l'allegato schema di "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)", composto da n. 42 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 20/04/2023 avente ad Oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20/04/2023 avente con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Dup 2023/2025;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

TANTO premesso e considerato

Il Responsabile del settore Contabile illustra la proposta.

Al termine dell'illustrazione, non essendoci richieste di interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera

PROPONE

1. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte l'allegato schema di Regolamento quale parte integrante e sostanziale al presente atto che riunisce le integrazioni e modifiche apportate al regolamento Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 06/07/2021, così come riportato nel preambolo del presente atto;

2. di dare atto che, in virtù della normativa richiamata in premessa, le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti producono efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023;
3. di dare mandato al responsabile del I Settore di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*”, aggiornato, contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere nota l’approvazione;
4. di dare atto, infine, che la presente deliberazione unitamente al regolamento allegato sarà trasmessa per via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di cui sopra
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

CON VOTI unanimi resi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l’assistenza dei nominati scrutatori;

DELIBERA

DI approvare la sujestesa proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 17 DEL 20-04-2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE

Si esprime parere: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Tecnica** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 27-04-2023

Il Responsabile del servizio

F.to **LANI FRANCESCO**

 Firmato

Si esprime parere: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Contabile** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 27-04-2023

Il Responsabile del servizio

F.to **LANI FRANCESCO**

 Firmato

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
LISI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tinti Paolo

Pubblicazione N. Li

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Il Funzionario designato
LANI FRANCESCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal .
- è divenuta esecutiva:
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4).
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
Dott. Tinti Paolo